

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 943**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del Consiglio regionale della Valle d’Aosta**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 SETTEMBRE 2006**

---

Modifica all’articolo 50, terzo comma, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il rapporto pattizio tra lo Stato e la Regione, alla base dell'ordinamento autonomistico valdostano, implica l'imprescindibile assenso di quest'ultima rispetto ad ogni proposta di modificazione dello Statuto speciale votata dal Parlamento.

Pur potendosi le modalità realizzative dell'accordo configurare diversamente, pare opportuno seguire, inizialmente, un percorso realistico che inserisca dette modalità nell'attuale impianto costituzionale e statutario e, in particolare, nel quadro della disciplina di cui all'articolo 50, comma terzo, dello Statuto, dedicata alla modificazione dello Statuto medesimo, introducendo gli opportuni correttivi al procedimento oggi previsto, fondato sull'espressione di un semplice parere da parte del Consiglio della Valle.

Al riguardo, deve, infatti, rilevarsi che la formulazione contenuta nell'articolo 38 del testo della legge costituzionale, di modifica alla parte II della Costituzione, sottoposta a *referendum* confermativo il 25 e 26 giugno, risulta insoddisfacente, poiché, invece di prevedere che i Consigli regionali o provinciali interessati esprimano l'assenso alla proposta

statale, si contempla la sola facoltà di diniego. Inoltre, si stabilisce che l'eventuale diniego debba essere deliberato con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri. In mancanza di un così ampio dissenso, rimarrebbe pertanto inalterato il potere del Parlamento di imporre unilateralmente alla Valle d'Aosta le modificazioni statutarie approvate, ancorché non condivise dall'assemblea legislativa valdostana.

Per contrastare una così ingiustificabile asimmetria in favore del Parlamento e per assicurare il pieno rispetto del principio pattizio, occorre, pertanto, procedere ad una inversione dei termini della pronuncia regionale, passando cioè dall'espressione di un diniego a quella di un ben più significativo assenso.

Soluzione, questa, assai più rispettosa del principio di equiordinazione tra Stato e Regione, che più efficacemente impedisce alterazioni unilaterali dell'autonomia, anche peggiorative, attraverso la previsione di un necessario e ampio assenso alle proposte statali di modificazione statutaria da parte del massimo organo rappresentativo della Regione.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è sostituito dal seguente:

«In considerazione del fondamento pattizio dell'autonomia della Regione, i progetti di modificazione del presente Statuto, approvati dalle due Camere in prima deliberazione, sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. L'assenso alla proposta di intesa è espresso entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Decorso tale termine senza che l'assenso sia stato espresso, le Camere non possono adottare la legge costituzionale».

